Studio BBM Associati

L’INDENNITÀ DI TRASFERTA PRESUPPONE LA NATURA TEMPORANEA DELL’ASSEGNAZIONE

Parte 2

N. 203 | 4 Novembre 2026 | Paghe e lavoro

Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.

Il principio chiave ribadito dalla Suprema Corte è che, per configurare una trasferta in senso tecnico, la prestazione deve essere temporanea e limitata nel tempo fuori dalla sede ordinaria.

Al contrario, un’attività svolta in modo stabile e continuativo nello stesso luogo esclude il requisito della temporaneità e incide inevitabilmente sul trattamento contributivo delle somme.

Su tali presupposti, la Suprema Corte conferma l’assoggettamento a contribuzione delle somme oggetto di controversia.

Verifiche utili per la gestione

La pronuncia giurisprudenziale fornisce indicazioni pratiche fondamentali per la gestione delle indennità di trasferta. Per garantire la legittimità del trattamento previdenziale ed evitare contestazioni in sede di accertamento, è necessario verificare con attenzione alcuni elementi chiave:

- Sede di lavoro abituale del dipendente: verifica del luogo originario di svolgimento della prestazione per attestare che lo spostamento avvenga verso una località diversa.
- Durata precisa del periodo trascorso in una sede diversa: sebbene non ci sia un’indicazione di legge che fissa un termine massimo preciso, la trasferta deve avere carattere di temporaneità e non potrà sicuramente trattarsi di un periodo illimitato o indeterminato.
- Ragione aziendale che motiva lo spostamento: sussistenza di effettive esigenze tecnico-organizzative o produttive dell’impresa.

- Documentazione che dimostra la temporaneità della trasferta: presenza di un termine finale previsto, anche se legato al completamento di una specifica attività o commessa.

Se gli elementi sopra indicati risultano coerenti con le modalità effettive di svolgimento della prestazione e con quanto riportato in busta paga, è possibile procedere alla corretta qualificazione dell'indennità di trasferta, anche ai fini previdenziali. A tal fine, per comprovare la sussistenza dei quattro elementi sopra elencati, possono risultare utili: il contratto di lavoro (comprese eventuali variazioni della sede), l'ordine di missione o la lettera di trasferta, le comunicazioni aziendali che formalizzano lo spostamento, gli ordini di lavoro o le commesse del cliente, i riscontri dell'attività effettivamente svolta, nonché la nota spese con i relativi giustificativi.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/lindennita-di-trasferta-presuppone-la-natura-temporanea-dellassegnazione-seconda-parte/